



COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115

del 02/12/2015

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO IN CUI SONO ISCRITTI COLORO CHE HANNO ESPRESSO LA PROPRIA VOLONTA' ALLA CREMAZIONE E ALL'AFFIDAMENTO O ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI (ART. 51 LEGGE REGIONALE PIEMONTE 11 MARZO 2015, N. 3)

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di dicembre alle ore tredici e minuti quindici nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	LUCIANO PIGAT - Sindaco	X	
2	MARZORATTI STEFANO - Vice Sindaco	X	
3	FIORINO NADIA - Assessore	X	
	TOTALE	3	0

Partecipa il Segretario comunale DOTT.GABRIO MAMBRINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. LUCIANO PIGAT assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO IN CUI SONO ISCRITTI COLORO CHE HANNO ESPRESSO LA PROPRIA VOLONTA' ALLA CREMAZIONE E ALL'AFFIDAMENTO O ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI (ART. 51 LEGGE REGIONALE PIEMONTE 11 MARZO 2015, N. 3)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale Piemonte 11 marzo 2015, n. 3 *“Disposizioni regionali in materia di semplificazioni”*

Dato atto che l'art. 51 della succitata Legge Regionale ha sostituito il comma 2 dell'art. 2 della legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 introducendo:

- il comma 2-bis che prevede la possibilità per il cittadino di esprimere la volontà di farsi cremare rendendo apposita dichiarazione presso il Comune di residenza;
- Il comma 2-ter in base al quale i Comuni devono dotarsi di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. Prevede altresì la possibilità che il soggetto in qualsiasi momento possa chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro stesso.

Richiamato l'art. 63 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il quale prevede che in materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri è fatto espresso rinvio alla normativa statale e regionale vigente.

Ritenuto pertanto di istituire presso l'Ufficio dello Stato Civile il registro di cui all'art. 2, comma 2-ter, della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007 così come modificata dalla Legge Regionale Piemonte n. 3/2015.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	02.12.2015	Carla Perotto	f.to

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di istituire presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Biandrate il registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, in attuazione dell'art. 2, commi 2-bis lett. a) e 2-ter della Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 così come modificata dalla Legge Regionale Piemonte 11 marzo 2015, n. 3;

di dare atto che il soggetto in qualsiasi momento potrà chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro stesso come previsto dall'art. 2, comma 2-ter della Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 così come modificata dalla Legge Regionale Piemonte 11 marzo 2015, n. 3;

di demandare al Responsabile dei servizi demografici l'attuazione della presente deliberazione mediante la predisposizione del registro di cui al primo capoverso e della modulistica per la dichiarazione di volontà di essere cremato e la richiesta di cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro;

di fornire linee di indirizzo all'Ufficio dello Stato Civile affinché le dichiarazioni per l'iscrizione nel registro cui trattasi o per la cancellazione delle annotazioni iscritte siano acquisite previo appuntamento

di prevedere, stante l'attuale sussistenza di problematiche interpretative ed attuative delle nuove disposizioni, che il registro e la modulistica per le dichiarazioni di iscrizione e cancellazione delle annotazioni possano essere in ogni momento adeguate in conseguenza delle criticità accertate o delle ulteriori disposizioni che dovessero essere fornite dai soggetti competenti in materia;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del Comune.

di disporre sul sito istituzionale del Comune venga data informazione alla cittadinanza dell'istituzione del registro.

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
F.to LUCIANO PIGAT

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.GABRIO MAMBRINI

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online a decorrere dal 11.12.2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.GABRIO MAMBRINI

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.GABRIO MAMBRINI

Biandrate, _____

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.GABRIO MAMBRINI